

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2008.24

Sentenza del 26 febbraio 2008 **Il Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dal lic. iur. Pietro Croce,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Moldova

Detenzione estradizionale (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3
AIMP)

Fatti:

- A.** Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Ticino, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è sospettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente, sulla base di una procura. Tale denaro sarebbe stato prelevato da un conto bancario intestato alla società e versato su un conto appartenente all'indagato.
- B.** Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A..
- C.** Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autorità moldave a trasmettergli una richiesta d'extradizione nonché a fornirgli delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in Moldova, richieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007.
- D.** Il 3 agosto 2007 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A..
- E.** Quest'ultimo è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Moldova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.
- F.** Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame del 20 agosto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato.
- G.** Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'extradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al motivo politico del perseguimento penale all'estero invocato dal predetto.

- H. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008.
- I. Con scritto del 25 gennaio 2008 A. ha dichiarato di voler interporre ricorso avverso la decisione di estradizione del 23 gennaio 2008.
- J. Con reclamo dell'8 febbraio 2008 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede, in via principale, l'annullamento della decisione del 29 gennaio 2008 e la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di provvedimenti cautelari meno coercitivi. A titolo subordinato, egli chiede, in aggiunta a quanto precede, l'elaborazione di un ulteriore parere medico relativamente alla sua carcerabilità. Egli postula in tutti i casi la sua liberazione a titolo cautelare e l'adozione di misure sostitutive della detenzione.
- K. Il 14 febbraio 2008 l'autorità adita, constatato che la situazione psichica del reclamante risultava oggettivamente grave e che il pericolo di suicidio era reale, ha ordinato all'UFG di provvedere, a titolo supercautelare, all'immediato trasferimento di A. dal carcere giudiziario "La Farera" all'Ospedale regionale di Lugano (sede Civico).
- L. Con osservazioni del 15 febbraio 2008 l'UFG propone di respingere il reclamo.
- M. Nella sua replica del 21 febbraio 2008 il reclamante ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di reclamo.

Diritto:

- 1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), in relazione con gli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro un rifiuto di scarcerazione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della

decisione di rifiuto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il reclamo è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica.

2. L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).
3. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provvisorio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita da un reclamo fondato sugli art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire inter-*

nationale en matière pénale, 2a ediz., Berna 2004, n. 195 pag. 207 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l'annullamento dell'ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d'extradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr.). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib consid. 2c).

4. Nel suo gravame, il reclamante lamenta in sostanza un grave deterioramento delle sue condizioni di salute. Dal mese di settembre le sue condizioni psichiche si sarebbero progressivamente e rapidamente degenerate, ciò che ha necessitato l'assistenza stretta da parte del medico psichiatra del carcere, Dr. med. C.. Osservandone il grave peggioramento emotivo, la famiglia del reclamante ha inoltre incaricato la Dr.ssa D. di assisterlo più da vicino, medico che tra l'altro già collaborerebbe regolarmente con il carcere giudiziario "La Farera". Entrambi i medici sarebbero giunti a conclusioni concordanti, riassumendo la loro diagnosi in un profondo turbamento dello stato psichico del paziente. Il 23 gennaio 2008 la Dr.ssa D. ha dichiarato il reclamante non più carcerabile. Un terzo parere medico, commissionato dall'UFG, è poi intervenuto ad opera del Dr. E., il quale non farebbe che confermare la particolare gravità di una condizione già ampiamente descritta dalla Dr.ssa D. e alla base della sua dichiarazione di non carcerabilità. Inoltre, visto il profondo stato d'angoscia del reclamante, altri provvedimenti che potrebbero ulteriormente destabilizzarlo e aggravare le sue condizioni, quali ad esempio il trasferimento in un'altra struttura carceraria, sarebbero assolutamente da evitare. In definitiva, il reclamante postula la sua immediata scarcerazione e l'adozione di misure sostitutive della detenzione atte a scongiurare il pericolo di fuga quali il versamento di una cauzione, il de-

posito dei documenti di legittimazione, l'obbligo di sottoporsi regolarmente a controlli che certifichino la sua presenza in Svizzera e l'applicazione di un braccialetto elettronico, sollecitando inoltre, dovesse la scarcerazione non essere presa in linea di conto, la nomina di un ulteriore specialista incaricato dall'autorità adita di elaborare una nuova perizia medica. Egli chiede che le misure sostitutive della detenzione siano già adottate a titolo cautelare e supercautelare.

L'UFG, dal canto suo, ritiene che la carcerabilità del reclamante sia sufficientemente attestata dal parere medico del Dr. E. del 25 gennaio 2008, il quale avrebbe comunque suggerito il trasferimento dello stesso al carcere "La Stampa" dove egli potrebbe disporre di un regime più aperto, soluzione che sarebbe stata tuttavia rifiutata dall'interessato. La carcerabilità sarebbe inoltre confermata dal certificato medico del 12 febbraio scorso stilato dal Dr. med. C., secondo il quale il reclamante, sentendosi meglio con il nuovo trattamento somministratogli, preferirebbe rimanere al carcere "La Farera". Visto quanto precede, l'intervento di un nuovo perito non sarebbe necessario. L'UFG aggiunge che, con la notificazione della decisione di estradizione, il rischio di fuga sarebbe diventato ancora più elevato, tanto più che il reclamante avrebbe già dichiarato di voler interporre ricorso. Né il deposito di una cauzione né l'applicazione di un braccialetto elettronico potrebbero modificare tale situazione.

- 4.1** Il pericolo di fuga è stato largamente esposto e confermato dalla presente Corte nella precedente sentenza del 5 settembre scorso, alla quale, per economia procedurale, si rimanda (TPF RR.2007.132 consid. 4.1). Per quanto attiene al pericolo di collusione, preso atto del tempo ormai trascorso dall'apertura dell'inchiesta (oltre due anni) nonché del fatto che l'autorità inquirente moldava ha affermato di già essere in possesso delle prove necessarie per condannare il reclamante (v. scritto del Procuratore F. del 7 marzo 2007), esso è da considerarsi attualmente inesistente. Il contrario non è d'altronde neppure preteso dall'UFG. Per il resto, come altresì evidenziato nel gravame (pag. 11), fatti salvi gli intervenuti problemi psichici del reclamante, nulla è mutato rispetto a sei mesi fa, ragione per cui l'autorità adita, con il presente giudizio, analizzerà unicamente la carcerabilità del reclamante alla luce dei nuovi problemi di salute invocati, confermando per il rimanente quanto già espresso nella sentenza summenzionata (v. TPF RR.2007.132 consid. 4.4 e 5 primo paragrafo).
- 4.2** La CEEstr. contiene solo alcune disposizioni circa l'arresto provvisorio. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver sta-

bilito i termini, trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ivi, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr. circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.

- 4.3** Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerando l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Abteilung eines Gefängnisospitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcerazione.

bilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso.

4.4 Nella fattispecie, tre medici psichiatri si sono chinati sulle condizioni di salute del reclamante.

Nel suo scritto del 17 dicembre 2007 la Dr.ssa D., medico curante del reclamante, ha reso attento il patrocinatore di quest'ultimo sul peggioramento della salute psichica del suo assistito (v. act. 1.3). Già a quel momento egli appariva "in uno stato d'ansia pressoché continuo, uno stato d'allarme costante, insonnia protratta durante la notte, inappetenza, anedonia". La psichiatra riferiva "come la carcerabilità finora sia stata possibile grazie all'intervento farmacologico ed all'intenso lavoro psicoterapico di sostegno con la sottoscritta, presidi che non hanno impedito però il peggiorare dello stato psicologico". Ella aggiungeva che "l'ulteriore aggravamento delle condizioni psichiche esclude in modo categorico la possibilità di un trasferimento in qualunque altro istituto carcerario poiché in tale evenienza il sig. A. sarebbe esposto al rischio di un atto inconsulto di tipo suicidale essendo le difese psicologiche assolutamente ridotte e fragili e venendo a mancare la mia figura, oggi unico riferimento terapeutico", sottolineando che la situazione del reclamante, drammaticamente grave, non poteva essere considerata come una semplice reazione alla carcerabilità ma era dovuta alla "lenta e progressiva perdita della speranza". Dopo aver visitato nuovamente il reclamante il 22 gennaio seguente e constatandone il nuovo peggioramento psichico, la Dr.ssa D. ha comunicato al carcere giudiziario "La Farera" che il suo paziente non era più carcerabile (v. act. 1.5). Ella aggiungeva che "le condizioni di importante fragilità psichica, inoltre, non ammettono si possa intraprendere ogni altra misura che risulti lesiva alla sua condizione affettiva".

Il 20 dicembre 2007 il Dr. med. C., medico del carcere giudiziario "La Farera", confermava il quadro clinico elaborato dalla Dr.ssa D., definendo la situazione del reclamante "una pesante reazione depressiva, che ha presentato un decorso ingravescente durante il periodo di carcerazione al Carcere Giudiziario La Farera" (v. act. 1.4). Sempre secondo lo psichiatra in questione, tale condizione "ha potuto essere gestita correttamente solo grazie alle possibilità di cura e di sorveglianza adeguata al Carcere Giudiziario dove egli ha potuto ricevere un trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico, nonché internistico. Va sottolineato che l'interessato ha ricevuto il trattamento psicoterapeutico in lingua madre". Egli aggiungeva che "tenendo conto delle sue condizioni ho delle notevoli perplessità nella sua capacità di affrontare un viaggio e l'extradizione in un paese di cui non conosco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel paese di

destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua. A causa del suo disturbo psichico che ha mostrato un decorso decisamente negativo, in questo soggetto privo di capacità adattative e in un ambiente diverso, le sue condizioni sono destinate ad un peggioramento anche repentino che può risultare con la suicidalità oppure evolvere in uno stato di abulia e apatia, nonché allo sviluppo della sintomatologia psicotica di cui vi sono già certe avvisaglie e di conseguenza egli non sarebbe capace di difendersi in modo adeguato".

La gravità della situazione è ugualmente stata evidenziata in data 25 gennaio 2008 dal Dr. E., medico incaricato dall'UFG di stilare un'ulteriore perizia psichiatrica indipendente (v. act. 1.8). Egli rileva come nell'anamnesi familiare psichiatrica, la sorella del reclamante sia affetta da problemi psichici non meglio specificati e da anni risulta in trattamento specialistico. Nell'anamnesi personale psichiatrica il reclamante non è noto per antecedenti di ordine psichiatrico ma durante l'età scolare, per problemi comportamentali, fu visitato da psicologi a Torino e sottoposto a psicoreattivi diagnostici. Secondo il Dr. E. il reclamante, clinicamente, "denota una diminuzione evidente della timia, una angoscia profonda, un incremento notevole della tensione endopsichica, problemi di incontinenza affettiva, una alterazione del ritmo sonno-veglia, una perdita dell'appetito"; egli constata inoltre la presenza di "propositi autoclastici". Diagnosticamente egli ha caratterizzato la situazione del reclamante come "una sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidalità attiva".

Tutto quanto precede permette di concludere che le diagnosi stilate dai tre medici psichiatri relativamente alla situazione psichica del reclamante sono simili. Tutti sono concordi nell'affermare che la situazione del reclamante, in continua evoluzione negativa, è grave e che il pericolo di suicidio è reale (sul tema del suicidio in carcere v. JEAN-LOUIS TERRA, Prévention du suicide des personnes détenues, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 333 e segg.; N. BOURGOIN, Le suicide en prison, Parigi 1994; J. C. BERNHEIM, Les suicides en prison, Montreal 1987). Altrettanto chiaro è che il reclamante abbisogna già da qualche tempo di cure specialistiche adeguate, le quali comprendono terapie psicofarmacologiche (ansiolitici, antidepressivi, stabilizzatori dell'umore) nonché colloqui di sostegno regolari. Divergenze d'opinione sono per contro sorte relativamente al mantenimento o meno in carcere del reclamante. Il Dr. med. C., - il quale ha constatato che la grave situazione del reclamante ha presentato "un decorso ingravescente" durante il periodo di carcerazione a "La Farera" -, condividendo quanto espresso dalla Dr.ssa D. nel suo scritto del 17 dicembre 2007, ha dichiarato che la condizione del reclamante "ha potuto essere gestita correttamente solo grazie alle possibilità di cura e di sorveglianza adeguata al Carcere Giudiziario dove egli ha potuto rice-

vere un trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico, nonché internistico" (v. act. 1.4). Si evidenzia tuttavia che tale giudizio riguardava la situazione a metà dicembre dell'anno scorso, situazione che lo stesso Dr. med. C. considerava in continua evoluzione negativa. Nel suo scritto del 12 febbraio tale psichiatra informava il carcere giudiziario "La Farera" che il reclamante, in seguito ad un colloquio del 1° febbraio 2008, era stato sottoposto ad un nuovo trattamento psicofarmacologico (v. act. 7.14, pag. 2). In occasione di tale colloquio quest'ultimo avrebbe espresso il desiderio di rimanere al carcere giudiziario "La Farera" poiché temeva le difficoltà di adattamento in nuove strutture, con altri operatori. In un successivo incontro, il reclamante avrebbe affermato che con il nuovo trattamento si sentiva molto meglio e che avrebbe preferito rimanere al carcere giudiziario. Il contenuto di tale missiva è problematico nella misura in cui il medico, in realtà, non ha espresso alcun giudizio personale sulla situazione psichica del reclamante, ma ha riportato semplicemente quanto quest'ultimo gli avrebbe comunicato. Ebbene, considerata la volontà, molto preoccupante e pericolosa, del reclamante di isolarsi sempre più dal mondo che lo circonda - si rammenta al riguardo che egli, oltre ad aver rifiutato un regime meno restrittivo offertogli al carcere "La Stampa", ha pure rinunciato all'ora d'aria normalmente concessa ai detenuti del carcere giudiziario "La Farera" -, la presente autorità ritiene che la scelta di restare al carcere giudiziario sia stata fatta a fronte di un'unica alternativa propostagli, ossia il trasferimento al carcere "La Stampa", variante che in realtà non avrebbe nessun influsso positivo sul suo stato di salute. Il Dr. E., d'altronde, scartato il mantenimento del reclamante in un "reparto chiuso" a causa delle sue precarie condizioni di salute, ritiene tale trasferimento un'alternativa da prendere in considerazione, non quindi l'unica soluzione possibile. La Dr.ssa D. ritiene invece il reclamante non più carcerabile.

- 4.5** Il quadro clinico che si delinea dalle analisi effettuate dai tre medici psichiatri è decisamente allarmante e grave, al punto che la presente autorità ha provveduto, a titolo supercautelare, per tutta la durata della presente procedura ricorsuale, a trasferire il reclamante all'Ospedale regionale di Lugano (sede Civico), con l'intento soprattutto di bloccare sul nascere probabili tentativi di suicidio (cfr. Recommendation N° R (98) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe concernant les aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, par. 52-59, in particolare par. 55; C. N. ROBERT/D. BERTRAND, Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, op. cit., pag. 76 e seg.; D. BERTRAND, Secteurs hospitaliers, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, op. cit., pag. 237 e segg.; D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies par le Comité européen pour la prévention de la torture [CPT] suite aux visites de lieux de détention, in D. BERTRAND/G. NIVEAU, op. cit., pag. 54 e seg.). La Corte ritiene che le condizioni di salute del reclamante

sono a tal punto precarie da giustificare, per motivi di sicurezza ed eccezionalmente, la sua scarcerazione, questo in attesa di una sentenza definitiva sull'extradizione. Chiamato a statuire sul ricorso che il reclamante ha dichiarato d'interporre contro la decisione d'extradizione emanata dall'UFG, il Tribunale penale federale dovrà peraltro verificare in che misura le condizioni di salute del ricorrente si oppongano ad una sua estradizione in uno Stato estero i cui i standard medico-sanitari sono più bassi che in Svizzera, tanto più in regime di custodia cautelare, tenendo certamente conto dei rapporti in proposito di organizzazioni per la difesa dei diritti umani come Amnesty International, nonché delle ancora recenti condanne della Moldova da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo proprio in relazione alle condizioni sanitarie in regime di detenzione (v. ad es. sentenze nella cause Gorea contro Moldova del 17 luglio 2007, n. 21984/05; Modarca contro Moldova del 10 maggio 2007, n. 14437/05; Boicenco contro Moldova dell'11 luglio 2006, n. 41088/05). Tale analisi dovrà essere effettuata alla luce delle perizie mediche sinora stilate (v. in particolare quanto affermato dal Dr. med. C. nel suo scritto del 20 dicembre 2007).

5. Per scongiurare il pericolo di fuga, la scarcerazione dovrà essere accompagnata da misure sostitutive della detenzione. Tra queste figurano il versamento di una cauzione, la consegna dei documenti d'identità o l'obbligo di sottostare a controlli regolari sulla presenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.151/2003 del 23 luglio 2003, consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 195 pag. 208; HEIMGARTNER, op. cit., pag. 57).
- 5.1 Secondo l'art. 53 PP, applicabile per analogia in virtù del rinvio previsto all'art. 50 cpv. 4 AIMP, l'imputato in arresto o in procinto di essere incarcerato per sospetto di fuga può essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la pena. La cauzione consiste nel deposito di danaro o di oggetti di valore presso la cassa del Tribunale penale federale o in una fideiussione (art. 54 cpv. 1 PP). Il giudice determina l'importo e la natura della cauzione, tenendo conto della gravità dell'imputazione e delle condizioni economiche dell'imputato (art. 54 cpv. 2 PP). Nonostante la prestata cauzione, l'imputato è ricondotto in carcere se fa preparativi di fuga, se citato non compare senza sufficiente giustificazione, oppure se nuove circostanze rendono necessario il suo arresto. In questo caso la cauzione è svincolata (art. 55 PP). L'importo della cauzione deve essere determinato tenendo conto della fattispecie (v. DTF 105 la 186 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 1S.25/2006 del 6 novembre 2006, consid. 3.1 e 1P.764/2004 del 26 gennaio 2005 consid. 5.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3 e giurisprudenza citata); esso va fissato in base alla situazione dell'interessato, alle sue risorse, ai suoi legami con le persone chiamate a

versare la cauzione e alla fiducia che si può avere che la prospettiva di perdere quanto versato agirà da freno sufficientemente potente da escludere ogni velleità di fuga (sentenza del Tribunale federale 1P.165/2006 del 19 aprile 2006, consid. 3.2.1; sentenza TPF BH.2006.32 consid. 2.3). Secondo la giurisprudenza, l'importo della cauzione non deve essere proibitivo (DTF 105 la 186 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 1P.682/2004 del 7 dicembre 2004, consid. 2.1 e 2.2).

Nella fattispecie, le informazioni contenute nell'incarto relative alla situazione finanziaria del reclamante non sono molte. Quest'ultimo osserva che le capacità finanziarie della sua famiglia sono attualmente assai ridotte, potendo contare unicamente sull'intervento di amici e parenti. La moglie del reclamante sarebbe confrontata, da quasi sei mesi, con continue spese legate alle esigenze dell'economia domestica, con l'evasione di impegni presi in passato, con gli oneri di patrocinio legale e altre spese generate dalla procedura d'estradizione, tutto ciò a fronte della totale assenza di redditi, i quali erano precedentemente garantiti dall'attività professionale del marito. Il ricorrente ha inoltrato all'autorità adita un documento, creato da PostFinance e intitolato "Evoluzione dei saldi", concernente un conto postale intestato alla moglie (v. act. 1.10). Dallo stesso si evince che il saldo del conto in questione è passato da fr. 36'727.37 il 23 agosto 2007, a fr. 3'368.22 il 20 novembre 2007 e a poco più di fr. 300.- il 24 gennaio 2008. A ciò si aggiunge uno scritto del 24 gennaio 2008 inviato dal fiduciario della famiglia del reclamante nonché della società da loro controllata, all'avvocato G., mediante il quale si informa il destinatario che l'assenza del reclamante avrebbe oramai provocato il tracollo della sua società, visto che "sia la società da noi gestita che la famiglia stessa (moglie e due figli) sono praticamente incapaci di far fronte agli impegni quotidiani quali locazione, premi assicurativi ecc.". Ebbene, tenuto conto di quanto precede, della professione, si presuppone ben remunerata, esercitata dal reclamante sino al momento dell'arresto, nonché del fatto che normalmente i risparmi non vengono depositati su un conto corrente postale a causa della debole remunerazione - ciò che induce a pensare che la famiglia del reclamante possa disporre di ulteriori beni patrimoniali -, la presente autorità ritiene una cauzione di fr. 50'000.- adatta alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità.

- 5.2** Alla cauzione è d'uopo aggiungere l'obbligo per il reclamante, da una parte, di consegnare tutti i suoi documenti d'identità e, dall'altro, di presentarsi due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia.
- 6.** Discende da tutto quanto precede che il reclamo è accolto. L'UFG è invitato a liberare il reclamante non appena quest'ultimo avrà versato una cauzione

di fr. 50'000.-, consegnato tutti i suoi documenti d'identità, nonché garantito di presentarsi due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia. Le modalità legate all'esecuzione di tali misure devono essere fissate dall'UFG senza ritardi. La liberazione deve intervenire immediatamente.

7. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda del ricorrente tendente all'adozione di provvedimenti cautelari è divenuta priva d'oggetto.
8. Visto l'esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF).

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa). L'indennità per ripetibili è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.
2. È fatto ordine all'Ufficio federale di giustizia di liberare A. non appena il medesimo avrà versato una cauzione di fr. 50'000.-, consegnato tutti i suoi documenti d'identità, nonché garantito di presentarsi due volte alla settimana davanti alle autorità di polizia.
3. La domanda tendente all'adozione di provvedimenti cautelari è divenuta priva d'oggetto.
4. Il provvedimento supercautelare adottato con decisione del 14 febbraio 2008 è revocato, previa l'esecuzione di quanto previsto alla cifra 2 del dispositivo.
5. Non sono prelevate spese.
6. L'Ufficio federale di giustizia verserà al reclamante un importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 26 febbraio 2008

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Lic. iur. Pietro Croce
- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ritorsione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF).

Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defaticante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).